*ALLEGATO N. 9[[1]](#footnote-1)*

**Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione di cui al bando del 30.9.2019.**

**1 Costi ammissibili**

Le spese e i costi ammissibili sono determinati secondo i seguenti criteri:

**a) Personale**

**a.1 Personale dipendente:**

Questa voce comprenderà il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza, redatti secondo lo schema di cui all’allegato n. 6, dei quali ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del progetto. Tali schemi, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

* per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti); il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa;
* il monte ore annuo, ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi spettanti da CCNL;
* per il personale universitario (professori e ricercatori) la quantificazione delle attività è pari a 1500 ore annue (Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Legge Gelmini);
* per il personale dipendente di Organismi di ricerca con natura giuridica pubblica il monte ore annuo da considerarsi per il calcolo del costo orario è quello stabilito dalle regolamentazioni interne agli stessi; per il personale dipendente di Organismi di ricerca con natura giuridica privata il monte ore annuo viene determinato analogamente a quanto stabilito per le imprese;
* ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
* le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro;
* per i Liberi professionisti persone fisiche, il soggetto beneficiario deve produrre idonea documentazione utile a comprovare la congruità del costo orario esposto, fermo restando che, comunque, lo stesso non può essere ammesso per un ammontare superiore a quello più alto ritenuto congruo per il personale del/i coproponente/i del medesimo progetto.

**a.2 Personale non dipendente:**

Questa voce comprende il personale, in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, nonché, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto beneficiario. Il contratto di somministrazione lavoro deve contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto beneficiario.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore dedicate al progetto e lavorate presso la struttura del soggetto beneficiario, valorizzate al costo orario previsto nel contratto.

Si forniscono le seguenti indicazioni per la determinazione della base di calcolo del “costo orario”:

* per il personale impiegato nel progetto con contratto di collaborazione, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
* per il personale impiegato nel progetto con contratto di somministrazione lavoro, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
* per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo dell’assegno maggiorato degli oneri di legge, con l’esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait delle spese generali di cui alla successiva lettera d).

Il “costo orario” è, quindi, determinato dividendo per ogni persona il costo annuo lordo, come sopra individuato, per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa.

E’ altresì possibile fare riferimento alle modalità di calcolo del costo orario indicate nella Circolare del 23 gennaio 2019 n.20588, DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, Ministero dello Sviluppo Economico[[2]](#footnote-2).

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

* Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto Decreto direttoriale 24 gennaio 2018;
* I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, come da tabella che segue (cfr. Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo), sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti pubblici di ricerca - EPR”[[3]](#footnote-3)), suddivisi per tre diverse macro-categorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.

**Tabella n. 1** - **Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e**

**sviluppo**

|  |  |
| --- | --- |
| **FASCIA DI COSTO - LIVELLO** | **BENEFICIARIO** |
| **IMPRESE** | **UNIVERSITÀ** | **EPR** |
| **Alto** | € 75,00  | € 73,00  | € 55,00 |
| **Medio** | € 43,00  | € 48,00  | € 33,00 |
| **Basso** | € 27,00  | € 31,00  | € 29,00 |

* Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:
	+ per i soggetti “Imprese”:
		- Alto, per i livelli dirigenziali;
		- Medio, per i livelli di quadro;
		- Basso, per i livelli di impiegato/operaio.
	+ per i soggetti “Università”:
		- Alto, per Professore Ordinario;
		- Medio, per Professore Associato;
		- Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo[[4]](#footnote-4)
	+ per i soggetti “EPR”:
		- Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;
		- Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
		- Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico4
* Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (timesheet), redatti secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 Schede personale. Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal

responsabile del progetto.

* Per ogni persona impiegata nel progetto il numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza è quello previsto dai singoli contratti nazionali di lavoro (nel caso di imprese), dai Regolamenti interni (nel caso di EPR) mentre per le Università è definito ex lege in 1500 ore annue (cfr. L. 30 dicembre 2010, n. 240 – art.6).
* Ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti, ovvero il monte ore annuo (1500 ore annue) definito dalla normativa di riferimento (cfr. L. 30 dicembre 2010, n. 240 – art.6) per il personale universitario; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.
* Per quanto attiene la documentazione di spesa da produrre per ciascuna richiesta di erogazione il soggetto beneficiario dovrà trasmettere: elenco del personale dipendente coinvolto nell’attuazione del progetto; copia dell’ultima busta paga relativa al periodo di SAL rendicontato; registri di presenza mensili (timesheet), redatti secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 come sopra richiamato, da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con indicazione delle ore prestate dal lavoratore sul progetto, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto. Tutta la documentazione, dovrà in ogni caso essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile qualora necessario.

**b) Strumenti e attrezzature**

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

* il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
* per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all’agevolazione in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare devono essere forniti:

* contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie;
* fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
* documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Ai fini dell’ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l’obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

**c) Servizi di consulenza e beni immateriali**

La voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi e i costi per l’acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza.

L’acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.

Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Non sono ammissibili le prestazioni e le consulenze fornite dall’Amministratore unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri.

Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario, purché l’amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all’emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata ed accettata dal Soggetto gestore.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

* il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
* il costo dei beni utilizzati non in modo esclusivo è ammesso all’agevolazione in proporzione all’uso effettivo per il progetto, con riferimento all’ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

 **d) Spese generali**

Le spese generali sono calcolate, per ciascuno stato avanzamento lavori, nella misura massima del 15% dei costi diretti agevolabili del progetto.

In particolare, i costi diretti agevolabili del progetto sono quelli relativi a:

* costo del personale, determinato secondo quanto indicato alla lettera a);

Non rientrano, invece, ai fini di cui sopra, tra i costi diretti agevolabili del progetto:

* spese per strumenti e attrezzature, determinate secondo quanto indicato alla lettera b);
* spese per i beni immateriali, determinate secondo quanto indicato alla lettera c);
* le spese per consulenze e le spese per le prestazioni di terzi di cui alla lettera c);
* i costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario.

**2. Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi**

Per analogia si fa riferimento alle disposizioni inerenti all’utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, stabilite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, come indicati nel decreto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021;

b) i costi e le spese sono ammissibili a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;

c) i pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. A tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare singoli pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie. Non sono, pertanto, ammessi pagamenti in contanti o effettuati tramite assegni;

d) per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un’adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l’impresa beneficiaria e l’impresa preposta alla gestione della tesoreria;

e) nel caso in cui il bene sia imputabile solo parzialmente al progetto di ricerca e sviluppo agevolato, il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare uno specifico pagamento separato per la parte di costo imputabile al progetto. Il soggetto beneficiario è tenuto, comunque, a trasmettere al Soggetto gestore tutte le ricevute di pagamento relative al bene;

f) al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, devono riportare l’indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione “*Bando Progetti IRISS 29.11.2019 SMACT importo rendicontato* *€…………*”. Per le spese sostenute prima del decreto di concessione delle agevolazioni, l’indicazione del CUP è sostituita dal numero di progetto assegnato dalla piattaforma informatica del Soggetto gestore dedicata alla presentazione delle domande e dall’acronimo del progetto indicato nella domanda.

In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP o numero di progetto e acronimo e la dizione “*Bando Progetti IRISS 29.11.2019 SMACT importo rendicontato €…………*”) direttamente nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono;

g) unitamente a ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), secondo le seguenti indicazioni:

* per le spese di cui al punto 1.a.1 (personale dipendente): libro unico, fogli di lavoro mensili, buste paga, documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute e dei contributi sociali e fiscali, prospetto del calcolo del costo orario;
* per le spese di cui ai punti 1.a.2 (personale non dipendente) e 1.c (servizi di consulenza e beni immateriali): curriculum vitae, contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta, documentazione attestante l’esecuzione della prestazione, eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione, eventuale documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento dei ricercatori, documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, ricevute di versamento dell’IRPEF relative alle ritenute d’acconto e per oneri previdenziali eventualmente dovuti;
* elenco dei titoli di spesa e dei documenti contabili presentati su supporto informatico;
* idonea documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento;

h) il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell’attività di audit.

1. Disponibile su https://www.smact.cc/docs-piriss [↑](#footnote-ref-1)
2. Circolare-23-gennaio-2019-n-20588

<https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-horizon-2020-pon-i-c-2014-20> [↑](#footnote-ref-2)
3. Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sono comunque escluse le spese per il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. [↑](#footnote-ref-4)